

## CAPITOLO VIII

# GLI ENTI

**SOMMARIO:** 1. Le formazioni sociali. - 1.1. Fondamento costituzionale. - 1.2. Classificazioni. - 2. Soggettività giuridica. - 2.1. Personalità giuridica. - 2.2. Modo di acquisto della personalità giuridica. - 3. Sede legale. - 4. Analogie e differenze. - 5. Analogie e differenze. - 6. Organizzazioni di volontariato. - 7. Comitati. - 8. Altri enti di diritto privato. - 9. L'impresa sociale.

### 1. LE FORMAZIONI SOCIALI.

---

#### ■ 1.1. Fondamento costituzionale.

Esso va rintracciato nel **diritto**, riconosciuto ad ogni cittadino, **di associarsi** liberamente, anche senza autorizzazione, per fini che non siano penalmente vietati (art. 18 Cost.).

#### ■ 1.2. Classificazioni.

Nell'ambito delle organizzazioni di natura privata si distingue tra:

- **organizzazioni con struttura a base personale**, in cui le finalità dell'ente sono perseguite attraverso una struttura organizzativa a base **soggettiva** (società ed associazioni)
- **organizzazioni con struttura a base reale**, in cui le finalità dell'ente sono perseguite mediante un **vincolo di destinazione** impresso ad un **patrimonio** (fondazioni)

In base allo scopo perseguito le organizzazioni di natura privata si distinguono, altresì, in:

- **enti lucrativi**, che si caratterizzano per il fatto di svolgere un'attività finalizzata alla produzione di **utili da distribuire** tra i propri membri (società di cui al libro V del codice civile)
- **enti non lucrativi**, che, pur ove svolgano un'attività di impresa con metodo economico, si caratterizzano per il fatto di destinare **interamente** gli utili eventualmente prodotti al perseguimento dello scopo **ideale** dell'ente, con esclusione quindi del lucro soggettivo (associazioni e fondazioni)

## 2. SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.

Attitudine dell'ente, pur **privo di personalità giuridica** (es. associazione non riconosciuta, comitati non riconosciuti, società di persone, etc.), a costituire **centro autonomo di imputazione** di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, dotato di **propria** capacità giuridica e di agire, **distinta** da quella dei suoi membri.

In ordine alla questione della riconoscibilità in capo agli enti di fatto di una propria soggettività giuridica sono emersi due orientamenti:

- secondo una dottrina risalente **solo** le persone giuridiche godrebbero di una soggettività autonoma rispetto a quella dei propri membri, con la conseguenza che negli enti di fatto i rapporti farebbero capo **singolarmente ai membri** degli stessi
- secondo l'orientamento ad oggi prevalente, invece, **anche** gli enti di fatto sarebbero dotati di una **soggettività** del tutto **distinta** da quella dei propri membri, con la conseguenza che i rapporti in cui l'ente si trovi coinvolto farebbero capo al medesimo, **autonomo centro di imputazione** di diritti ed obblighi

### ■ 2.1. Personalità giuridica.

Qualità **trasversale** rispetto alla natura delle organizzazioni, derivante dal **riconoscimento** dell'ente (**pubblicità costitutiva**), la personalità giuridica, propria **esclusivamente** degli enti personificati (come le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società di capitali, etc.), pone i medesimi in una situazione di **totale alterità** rispetto ai soggetti che li compongono, rilevante in maniera particolare sotto il profilo **patrimoniale**, il patrimonio dell'ente e quello personale dei suoi membri restando nettamente **separati** (c.d. **autonomia patrimoniale perfetta**).

### ■ 2.2. Modo di acquisto della personalità giuridica.

A seconda della natura dell'ente che ottiene il riconoscimento si distinguono due modalità di acquisizione:

- **iscrizione nel registro delle persone giuridiche**, istituito presso le Prefetture o presso le Regioni, per gli enti **non** lucrativi (c.d. **sistema concessorio**, dipendendo il riconoscimento da un provvedimento della P.A., adottato previa verifica del **rispetto** delle **condizioni previste dalle norme** di legge e di regolamento per la costituzione dell'ente, della **liceità e possibilità dello scopo** dell'ente nonché dell'**adeguatezza del suo patrimonio**)
- **iscrizione nel registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale per gli enti **lucrativi** (c.d. **sistema normativo**, il riconoscimento segue **automaticamente** alla

verifica della mera regolarità **formale** della documentazione esibita)

### 3. SEDE LEGALE.

Luogo **indicato nell'atto costitutivo** come sede dell'ente, benché talvolta non coincidente con la sua **sede effettiva**, ossia con il luogo in cui si accentrano **di fatto i poteri di direzione ed amministrazione**, suscettibile **anch'essa** di essere considerata dai terzi come **sede della persona giuridica**.

### 4. ANALOGIE E DIFFERENZE.

	Analogie	Differenze
<i>Associazione riconosciuta</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sono entrambe strutture organizzative a base <b>sogettiva</b></li> <li>▶ In entrambi i casi i singoli associati <b>non</b> vantano <b>alcun diritto</b> sul patrimonio dell'ente <b>né</b> possono <b>ripetere</b> i contributi versati in caso di recesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ È <b>dotata</b> di personalità giuridica</li> <li>▶ Deve essere costituita per <b>atto pubblico</b></li> <li>▶ L'attività dell'ente deve conformarsi alla legge <b>nonché</b> alle previsioni <b>dell'atto costitutivo e dello statuto</b></li> <li>▶ Le delibere assembleari sono soggette al <b>controllo giurisdizionale di legittimità</b></li> <li>▶ Delle obbligazioni dell'ente risponde <b>soltanto</b> l'associazione con il <b>suo</b> patrimonio</li> <li>▶ I beni che residuano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente estinto sono <b>devoluti</b> in conformità all'atto costitutivo o allo statuto</li> </ul>
<i>Associazione di fatto (non riconosciuta)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per effetto dell'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c., disposta dalla L. n. 192/2000, entrambe hanno <b>facoltà di accettare eredità, legati e donazioni</b>, non occorrendo più che a tal fine le associazioni di fatto richiedano il riconoscimento entro l'anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ È <b>priva</b> di personalità giuridica, pur godendo di una sua soggettività</li> <li>▶ Per la sua costituzione <b>non</b> sono richieste <b>formalità particolari</b>, salvo l'obbligo della forma scritta <i>ad substantiam</i> per gli atti di conferimento aventi ad oggetto beni immobili o diritti di godimento ultranovennali ex art. 1350 c.c.</li> <li>▶ L'attività dell'ente è soggetta ai <b>solli</b> limiti che vincolano l'autonomia negoziale</li> <li>▶ L'ente <b>non</b> è soggetto ad <b>alcun</b> controllo</li> <li>▶ Delle obbligazioni dell'ente risponde l'associazione con il suo fondo comune <b>nonché personalmente e solidalmente</b> le persone che hanno agito in suo nome e per suo conto</li> <li>▶ I beni che residuano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente estinto <b>possono essere ripartiti</b> tra gli associati secondo gli accordi statutari</li> </ul>